



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

D.R. n. 784

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera j);
- VISTO il Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati, emanato con D.R. n. 532 del 21.06.2012 e modificato da ultimo con D.R. n. 1497 del 28.10.2024, in atto vigente;
- VISTO il Regolamento sulle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post- doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240 - emanato con D.R. n. 589 del 10.04.2025 e modificato da ultimo con D.R. n. 705 del 27.05.2026;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 627 del 24/07/2014 e modificato da ultimo con D.R. n. 720 del 29/05/2026;
- RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati, in coerenza con le disposizioni contenute nei sopra indicati Regolamenti;
- TENUTO CONTO che, allo stato non è calendarizzata una seduta degli Organi Collegiali in tempi utili per la deliberazione in merito;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Il Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati è modificato come riportato nel testo allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati modificato entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 3

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile degli Organi Collegiali

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto sarà acquisito al registro della raccolta interna d'Ateneo.

Catanzaro, 17/06/2016

IL RETTORE
Prof. Giovanni Cuda

Firmato digitalmente da: Giovanni Cuda
Data: 17.06.2016 14:01:55

Giovanni Cuda

2

“Regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche da affidare con bandi riservati”

Art. 1 Oggetto¹

Il presente regolamento definisce le procedure di affidamento delle attività didattiche riservate alle seguenti categorie nonché i relativi criteri di retribuzione:

- a) Ricercatori a tempo indeterminato dell'Università “Magna Græcia” di Catanzaro (UMG) ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 240/2010;
- b) Assegnisti di ricerca in servizio presso l'Ateneo, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente;
- c) Titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca, come previsto dal regolamento sulle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 2 Durata degli affidamenti²

L'affidamento degli insegnamenti è annuale e può essere rinnovato annualmente per un periodo massimo di cinque anni, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta.

Nel caso in cui il soggetto incaricato riceva, nelle forme e nei modi individuati dalle procedure dell'Università, una valutazione negativa sull'attività svolta nell'anno in corso, non potrà partecipare alle procedure di selezione disciplinate dal presente regolamento e relative all'anno accademico immediatamente successivo, per il medesimo settore disciplinare.

Ai Ricercatori universitari possono essere affidati incarichi di insegnamento a titolo oneroso fino ad un massimo di 160 ore per anno accademico (A.A.).

Agli assegnisti di ricerca possono essere affidati incarichi di insegnamento a titolo oneroso esclusivamente in vigenza del contratto di collaborazione ad attività di ricerca e nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, ovvero, e in alternativa, attività di tutorato nel limite massimo di 60 ore per anno accademico, come previsto dall'art. 10 del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca in atto vigente.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 “Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative” del regolamento sulle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240, i titolari di incarichi di ricerca possono svolgere incarichi di insegnamento conferiti ai sensi del regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa e tirocinio guidato, nel limite massimo di 90 ore per anno accademico. Per lo svolgimento dei suddetti incarichi presso l'Ateneo, i titolari di incarichi di ricerca devono essere autorizzati dal Responsabile delle attività oggetto dell'incarico di ricerca, come previsto dal punto 10.2 dell'art. 10 del medesimo regolamento; Fermo restando quanto previsto dall'art. 22 “Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative” del regolamento sulle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240, i titolari di incarichi post-doc possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi del regolamento per l'affidamento degli

¹ Articolo modificato con D.R. n. 396 del 27.03.2023 e con il D.R. n. del .

² Articolo modificato con D.R. n. 363 del 6 aprile 2016, con D.R. n. 612 del 28 Luglio 2017, con D.R. n. 451 del 17 Maggio 2018, con D.R. n. 396 del 27.03.2023, con D.R. n. 799 del 05.06.2024 e con il D.R. n. del

insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche svolte dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, ovvero, e in alternativa, attività di tutorato nel limite massimo di 60 ore per anno accademico. Per lo svolgimento dei suddetti incarichi presso l'Ateneo, i titolari di incarichi post-doc devono essere autorizzati dal Responsabile delle attività oggetto dell'incarico post-doc, come previsto dal punto 22.2 dell'art. 22 del medesimo regolamento;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 "Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative" del regolamento sulle modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, di incarichi post doc e di incarichi di ricerca ai sensi degli articoli 22, 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240, i titolari di contratti di ricerca possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi del regolamento per l'affidamento degli insegnamenti e per il riconoscimento economico delle attività didattiche svolte dal personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nel limite massimo di 90 ore per anno accademico, ovvero, e in alternativa, attività di tutorato nel limite massimo di 60 ore per anno accademico. Per lo svolgimento dei suddetti incarichi presso l'Ateneo, i titolari di contratti di ricerca devono essere autorizzati dal Responsabile delle attività oggetto del contratto di ricerca, come previsto dal punto 34.2 dell'art. 34 del medesimo regolamento.

Per le attività didattiche svolte al di fuori della regione, il limite massimo onnicomprensivo è di 50 ore.

Art. 3 Procedure di affidamento e bandi³

Di norma entro il 30 maggio, nel definire la programmazione didattica per l'A.A. successivo, il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, individua gli insegnamenti non coperti da Professori di I e di II fascia del SSD di pertinenza dell'insegnamento. Di norma entro il 15 giugno il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei rispettivi Presidenti del Consiglio dei Corsi di Studio, emana bandi riservati ai Ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo ed, agli assegnisti di ricerca, ai titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca per l'affidamento degli insegnamenti disponibili, con procedure riservate a ciascuna categoria.

Per ciascun insegnamento, il bando dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la struttura (Scuola o Dipartimento) che emana il bando;
- b) il Corso di Laurea;
- c) la denominazione dell'insegnamento;
- d) il settore scientifico-disciplinare (SSD) di afferenza;
- e) il numero di CFU previsti nell'ordinamento didattico e attribuiti all'insegnamento;
- f) il numero di ore di didattica previste;
- g) la sede di svolgimento dell'insegnamento;
- h) l'ammontare della remunerazione.

Il bando per l'affidamento degli insegnamenti dovrà essere emanato di norma entro il 30 giugno di ogni anno e pubblicato nella sezione "Avvisi – Bandi & Concorsi" del sito internet di Ateneo. La procedura relativa all'attribuzione degli insegnamenti ai Ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo ed, agli assegnisti di ricerca, ai titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca deve concludersi di norma entro il 15 luglio dello stesso anno.

I contratti di insegnamento da destinare ad assegnisti di ricerca, ai titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca in servizio presso l'Ateneo non dovranno superare il limite del 20% di tutti gli insegnamenti rimasti vacanti dopo l'individuazione da parte delle

³ Articolo modificato con D.R. n. 396 del 27.03.2023, con D.R. n. 799 del 05.06.2024 e con D.R. n. del.

Strutture didattiche degli insegnamenti riservati ai soggetti di cui all'art. 1, commi a) e b) del presente regolamento.

Art. 4 Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di almeno 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Le domande dovranno essere indirizzate al Presidente della Scuola o al Direttore del Dipartimento che ha emanato il bando secondo un apposito modello allegato al bando.

Le domande dovranno contenere i dati anagrafici del richiedente, i riferimenti al bando, la denominazione dell'insegnamento, il Corso di Laurea, il numero di CFU, il settore scientifico disciplinare di pertinenza dell'insegnamento. Le domande dovranno essere inoltre corredate da:

- a) *curriculum* scientifico-didattico;
- b) elenco delle pubblicazioni;
- c) elenco degli affidamenti e tipologia (totali o parziali) di insegnamenti svolti presso Istituti Universitari italiani o esteri.

I titoli di cui ai punti b) e c) dovranno essere relativi esclusivamente al quinquennio precedente l'anno accademico di svolgimento dell'insegnamento messo a bando.

Art. 5 Valutazione comparativa delle domande⁴

1. Procedura riservata ai Ricercatori universitari:

Il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi di una Commissione costituita secondo quanto previsto dal successivo comma 3, valuta le domande pervenute e attribuisce la titolarità degli insegnamenti, sulla base di una graduatoria di merito, che terrà conto dei seguenti parametri:

- a) corrispondenza al SSD dell'insegnamento previsto nel bando. Solo nel caso in cui nessuna delle domande pervenute presentasse tale corrispondenza, sarà possibile affidare l'insegnamento ad un Ricercatore appartenente al gruppo scientifico-disciplinare secondo i criteri stabiliti dal MIUR. Nel caso in cui nessuno dei partecipanti dovesse appartenere a SSD affini a quello di pertinenza dell'insegnamento, gli organi preposti alla valutazione potranno attribuire la titolarità solo se il profilo scientifico e la pregressa esperienza didattica del Ricercatore sono attinenti con la tipologia dell'insegnamento;
- b) valutazione delle pubblicazioni di cui all'art. 5. In particolare, per la graduatoria di merito relativa ad insegnamenti compresi nelle aree disciplinari CUN da 1 a 9, si terrà conto dei seguenti indici bibliometrici: *impact factor*, relativo all'anno di pubblicazione, H-Index, continuità temporale nell'attività di ricerca. Per le altre aree disciplinari CUN, dalla 10 alla 14, saranno considerati: la tipologia dello studio, la collocazione editoriale e la continuità temporale nell'attività di ricerca;
- c) valutazione dell'eventuale attività didattica pregressa.

Al Ricercatore affidatario di un insegnamento è attribuito, per l'anno accademico di svolgimento dell'insegnamento, il titolo di "Professore Aggregato".

2. Procedura riservata agli assegnisti di ricerca, ai titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca:

Il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, il Responsabile delle attività oggetto dell'incarico di ricerca, il Responsabile delle attività oggetto dell'incarico

⁴ Articolo modificato con D.R. n. 396 del 27.03.2023, con D.R. n. 1497 del 18.10.2024 e co D.R. n. del.

post-doc ed il Responsabile delle attività oggetto del contratto di ricerca, avvalendosi di una Commissione costituita secondo quanto previsto dal successivo comma 3, valutano le domande pervenute e attribuisce la titolarità degli insegnamenti, sulla base di una graduatoria di merito, che terrà conto dei seguenti parametri:

- fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione del curriculum; fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito alla valutazione dei titoli scientifici e fino ad 1/3 del punteggio massimo assegnabile deve essere attribuito all'esperienza didattica precedente. Nella valutazione curriculare è titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, dell'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della L.240/2010.

Gli assegnisti di ricerca, i titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca potranno partecipare esclusivamente a bandi di selezione previsti per il settore scientifico disciplinare oggetto dell'assegno di ricerca e solo se in possesso di Laurea attinente al settore scientifico disciplinare dell'insegnamento da affidare.

3. La Commissione che procede alla valutazione delle domande è costituita da tre esperti scelti tra docenti afferenti alla struttura didattica che ha emanato il bando.

Al termine della valutazione, il Consiglio della Scuola o, in sua assenza, il Consiglio di Dipartimento, il Responsabile delle attività oggetto dell'incarico di ricerca, il Responsabile delle attività oggetto dell'incarico post-doc ed il Responsabile delle attività oggetto del contratto di ricerca predispongono le graduatorie di merito e le trasmettono agli Uffici competenti per la pubblicazione sul sito internet di Ateneo di norma entro il 20 luglio.

Il soggetto risultato affidatario dovrà esprimere il proprio consenso, pena l'esclusione dalla titolarità del corso, entro il 30 luglio.

Art. 6 Rinuncia all'affidamento degli insegnamenti

Il soggetto risultato affidatario ha facoltà di rinunciare all'insegnamento entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Scuola o al Direttore del Dipartimento che ha emanato il bando.

In caso di rinuncia, l'insegnamento sarà attribuito attraverso uno scorrimento della graduatoria che non potrà protrarsi oltre il 10 luglio.

Art. 7 Obblighi dell'affidatario dell'insegnamento⁵

Nello svolgimento dell'insegnamento, l'affidatario dell'insegnamento è tenuto a rispettare, per quanto di sua competenza, le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento Didattico, dal Codice Etico dell'UMG e dal bando di affidamento.

In particolare, l'affidatario si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) puntualità e pieno svolgimento dell'insegnamento affidato;
- b) modalità e tempi di ricevimento degli studenti;
- c) svolgimento delle sedute d'esame;
- d) partecipazione alle commissioni di laurea;
- e) presa in carico di laureandi per la preparazione di tesi di laurea;
- f) compilazione dell'apposito registro dell'attività didattica.

L'inosservanza dei suddetti obblighi, accertata dal Presidente del Consiglio del Corso di studio o dal Presidente della Scuola o, in sua assenza, dal Direttore del Dipartimento, dal Responsabile delle attività oggetto dell'incarico di ricerca, dal Responsabile delle attività oggetto

⁵ Articolo modificato con D.R. n. 799 del 05.06.2024 e con D.R. n. del .

dell'incarico post-doc e dal Responsabile delle attività oggetto del contratto di ricerca anche tramite gli uffici competenti, sarà tempestivamente segnalata al Rettore che potrà iniziare un procedimento disciplinare.

Art. 8 Registro attività didattiche⁶

Per ciascun insegnamento l'affidatario incaricato redige un registro delle attività didattiche secondo il modello appositamente predisposto dalla struttura didattica. Il registro debitamente compilato è inviato, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Presidente del Consiglio del Corso di studio che, preso atto delle attività dichiarate, trasmette parere al Presidente della Scuola, ovvero al Direttore del Dipartimento, al Responsabile delle attività oggetto dell'incarico di ricerca, al Responsabile delle attività oggetto dell'incarico post-doc ed al Responsabile delle attività oggetto del contratto di ricerca per la concessione del nulla osta necessario ai fini della liquidazione della retribuzione.

Nel caso di affidamenti a Ricercatori universitari, laddove il titolare dell'insegnamento sia anche Presidente del Consiglio del Corso di studio presso il quale il medesimo insegnamento si è svolto, il suddetto parere verrà espresso dal Consiglio della Scuola o dal Consiglio di Dipartimento per i Dipartimenti non coordinati da Scuole.

Art. 9 Copertura economica e compensi⁷

Agli affidatari di insegnamenti secondo le procedure di cui al presente regolamento è riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in funzione del numero di ore di didattica svolte nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2 e degli obblighi di cui all'art.7 del presente regolamento, secondo quanto di seguito esposto:

Titolari dell'insegnamento	Compensi
Ricercatori universitari	50,00 euro per ciascuna ora e 70,00 euro per ciascuna ora ai Ricercatori che svolgono attività didattica ad una distanza di almeno 60 Km dalla sede universitaria di Germaneto.
Assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca, di incarichi post doc e di contratti di ricerca	35,00 euro per ciascuna ora

Il Consiglio di Amministrazione dell'UMG iscrive annualmente a bilancio una cifra per la retribuzione degli insegnamenti affidati ai Ricercatori a tempo indeterminato, tenendo conto degli affidamenti loro attribuiti nell'anno accademico precedente.

⁶ Articolo modificato con D.R. n. 799 del 05.06.2024 e con D.R. n. del

⁷ Articolo modificato con D.R. n. 396 del 27.03.2023 e con D.R. n. del